

Malattia ed infortunio non sul lavoro:

L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro, sia quello a giornata che a turni, deve essere comunicato all'azienda prima dell'inizio del previsto orario di lavoro, salvo i casi di comprovato impedimento, secondo le modalità comunicate dall'azienda stessa. Inoltre il lavoratore deve comunicare all'azienda, al più presto possibile, e comunque entro il giorno successivo dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo del certificato medico attestante lo stato di infermità. Il lavoratore deve restare reperibile, presso il domicilio comunicato all'azienda, dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia compresi i giorni domenicali e festivi, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00.

Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia:

- Mesi 8 per aventi anzianità di servizio fino a 3 anni
- Mesi 10 per aventi anzianità di servizio fino a 6 anni
- Mesi 12 per aventi anzianità di servizio oltre 6 anni

Lavoratori con disabilità + 30% delle durate sopraindicate

Conservazione del posto per lavori fino a tre anni e apprendistato:

- 150 giorni per contratti superiori a 2 e fino a 3 anni
- 120 giorni per contratti superiori a 1 e fino a 2 anni
- 90 giorni per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno
- 60 giorni per contratti fino a 9 mesi

In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi. In caso di patologie di carattere oncologico, ai fini dei suddetti termini di comportamento, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia, anche non continuativi, richiesti per terapie salvavita, certificati dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, fino ad un massimo di un periodo pari al 100% del periodo di comportamento spettante.